



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 122/20

Lussemburgo, 5 ottobre 2020

Sentenze nelle cause T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon e Achats
Marchandises Casino SAS (AMC)/Commissione,
T-254/17, Intermarché Casino Achats/Commissione, e T-255/17, Les
Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione

Il Tribunale annulla in parte alcune decisioni di accertamento della Commissione adottate a seguito di sospetti di pratiche anticoncorrenziali da parte di varie imprese francesi del settore della distribuzione

La Commissione non ha dimostrato di essere in possesso di indizi sufficientemente seri da far sospettare scambi di informazioni riguardanti le future strategie commerciali delle imprese

Avendo ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra varie imprese e associazioni di imprese del settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la Commissione europea ha adottato, nel febbraio 2017, una serie di decisioni che ordinavano a varie società di sottoporsi ad accertamenti¹ (in prosieguo: le «decisioni di accertamento»). Tali decisioni sono state adottate ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 relativo all'applicazione delle regole di concorrenza², il quale stabilisce i poteri della Commissione in materia di accertamenti.

Nell'ambito dei suoi accertamenti, la Commissione ha in particolare proceduto a ispezioni degli uffici delle società interessate, in cui sono state effettuate copie del contenuto del materiale informatico. Tenuto conto delle loro riserve in merito alle decisioni di accertamento e allo svolgimento degli accertamenti, varie società che li hanno subiti³ hanno presentato ricorsi di annullamento contro tali decisioni. A sostegno dei ricorsi, le società ricorrenti hanno, in particolare, eccepito l'illegittimità dell'articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni di accertamento nonché la violazione del loro diritto all'inviolabilità del domicilio. Talune ricorrenti contestavano, inoltre, la legittimità del sequestro e dell'estrazione di copie di dati sulla vita privata dei loro dipendenti e dirigenti nonché il rifiuto di restituzione degli stessi dati⁴.

Per quanto riguarda quest'ultima contestazione sollevata nella causa T-255/17, il Tribunale dell'Unione europea la dichiara irricevibile. Nel suo ragionamento, esso sottolinea che qualsiasi impresa ha l'obbligo di garantire la protezione dei propri dipendenti nonché quella della loro vita privata, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati di carattere personale. In tal senso, un'impresa sottoposta ad accertamento può essere indotta a chiedere alla Commissione di non sequestrare determinati dati che possono pregiudicare la vita privata dei propri dipendenti o dirigenti o a chiedere alla Commissione la restituzione di tali dati. Pertanto, qualora un'impresa invochi la protezione in forza del diritto al rispetto della vita privata dei propri dipendenti o dei propri

¹ Oggetto della causa T-249/17 è la decisione della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Casino, Guichard-Perrachon e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento. Oggetto della causa T-254/17 è la decisione della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Intermarché Casino Achats e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento. Sono oggetto della causa T-255/17, in via principale, la decisione della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ordina al gruppo Les Mousquetaires e a tutte le società da esso direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento, nonché la decisione della Commissione, del 21 febbraio 2017, riguardante le medesime società, e, in subordine, la decisione della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi a un accertamento, nonché la decisione della Commissione, del 9 febbraio 2017, riguardante le medesime società.

² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

³ Le società ricorrenti sono la Casino, Guichard-Perrachon e la Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (causa T-249/17); la Intermarché Casino Achats (causa T-254/17) e Les Mousquetaires e la ITM Entreprises (causa T-255/17).

⁴ Si tratta del gruppo Les Mousquetaires e della ITM Entreprises nella causa T-255/17.

dirigenti per opporsi al sequestro del materiale informatico o di strumenti di comunicazione e all'estrazione di copie dei dati ivi contenuti, la decisione con la quale la Commissione respinge tale domanda produce effetti giuridici nei confronti di tale impresa. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di una previa domanda di protezione formulata dalle ricorrenti, il sequestro del materiale in questione e l'estrazione di copie dei dati contenuti in tale materiale non hanno potuto dar luogo all'adozione di una decisione impugnabile con la quale la Commissione abbia respinto, anche implicitamente, una simile domanda di protezione. Inoltre, secondo il Tribunale, la domanda di restituzione dei dati privati in questione non è stata formulata in maniera sufficientemente precisa da consentire alla Commissione di prendere utilmente posizione al riguardo, sicché le ricorrenti non avevano ricevuto, alla data di presentazione del ricorso, una risposta della Commissione che potesse costituire un atto impugnabile.

Relativamente alla fondatezza del ricorso, il Tribunale, dopo aver ricordato e chiarito le regole e i principi che disciplinano le decisioni di accertamento della Commissione in materia di diritto della concorrenza, annulla in parte le decisioni oggetto dei ricorsi delle ricorrenti.

In primo luogo, il Tribunale respinge l'eccezione di illegittimità riguardante l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003, vertenti, rispettivamente, sul potere generale della Commissione di procedere ad accertamenti e sull'obbligo per le imprese e le associazioni di imprese di sottoporsi a tali accertamenti ove ordinato loro mediante decisione. A sostegno di tale eccezione di illegittimità, in ciascuna causa, le ricorrenti deducevano la violazione del diritto a un ricorso effettivo. Nelle cause T-249/17 e T-254/17 era altresì dedotta la violazione del principio della parità delle armi e dei diritti della difesa.

Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo, il Tribunale ricorda che tale diritto, garantito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), cosicché le disposizioni di quest'ultima e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») devono essere prese in considerazione nell'interpretazione e nell'applicazione di tale disposizione della Carta⁵. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'esistenza di un diritto a un ricorso effettivo presuppone che ricorrano quattro condizioni: l'esistenza di un sindacato giurisdizionale effettivo in fatto e in diritto (condizione di effettività), la possibilità per il soggetto di ottenere adeguata riparazione in caso di irregolarità (condizione di efficacia), l'accessibilità certa del ricorso (condizione di certezza) e un sindacato giurisdizionale entro un termine ragionevole (condizione del termine ragionevole). A tale riguardo, dall'esame del Tribunale risulta che **il sistema di controllo dello svolgimento delle operazioni di accertamento, costituito dall'insieme dei mezzi di ricorso messi a disposizione delle imprese sottoposte ad accertamento⁶, soddisfa queste quattro condizioni.** La censura vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo è quindi respinta in quanto infondata.

La censura vertente sulla violazione del principio della parità delle armi e dei diritti della difesa è, invece, respinta sulla base di una giurisprudenza costante secondo la quale, al momento della fase di indagine preliminare, **alla Commissione non può essere imposto di indicare gli indizi che giustificano l'accertamento cui sottoporre un'impresa sospettata di pratica anticoncorrenziale.** Un obbligo del genere metterebbe infatti in discussione l'equilibrio stabilito dalla giurisprudenza tra la tutela dell'efficacia dell'indagine e la tutela dei diritti della difesa dell'impresa.

In secondo luogo, nell'esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale ricorda che le decisioni di accertamento devono indicare le presunzioni che la Commissione intende verificare, ossia l'oggetto della ricerca e gli elementi in relazione ai quali deve essere svolto l'accertamento (descrizione dell'infrazione sospettata, vale a dire il mercato presumibilmente coinvolto, natura delle sospettate restrizioni alla concorrenza e settori coperti dalla presunta infrazione). Questo obbligo di motivazione specifica serve a far emergere

⁵ Articolo 52 della Carta e spiegazioni relative a tale articolo.

⁶ Ricorso di annullamento, procedimento sommario, ricorso per responsabilità extracontrattuale.

che l'accertamento è giustificato e a consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i diritti della difesa. In ciascuna causa, il Tribunale constata in particolare che **le decisioni di accertamento evidenziano in maniera circostanziata che la Commissione riteneva di essere in possesso di indizi sufficientemente seri che l'hanno indotta a sospettare pratiche anticoncorrenziali.**

In terzo luogo, per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio, il Tribunale ricorda che, per assicurarsi che una decisione di accertamento non sia arbitraria, il giudice dell'Unione deve verificare che la Commissione fosse in possesso di indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare un'infrazione alle regole di concorrenza da parte dell'impresa interessata.

Per poter procedere a tale verifica, il Tribunale aveva invitato la Commissione, attraverso l'adozione di misure di organizzazione del procedimento, a trasmettergli i documenti contenenti gli indizi che avevano giustificato gli accertamenti e la Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. Una «risposta complementare» della Commissione, contenente altri documenti relativi a simili indizi, è stata però stralciata in quanto irricevibile per via dell'assenza di giustificazione valida della tardività del suo deposito.

Relativamente alla forma degli indizi che hanno giustificato le decisioni di accertamento, il Tribunale sottolinea che se gli indizi ottenuti prima di un accertamento fossero sottoposti allo stesso formalismo della raccolta di prove di un'infrazione nell'ambito di un'indagine aperta, la Commissione dovrebbe rispettare le regole che disciplinano i suoi poteri di indagine nonostante che nessuna indagine, ai sensi del regolamento n. 1/2003⁷, sia stata ancora formalmente aperta ed essa non si sia avvalsa dei propri poteri di indagine, vale a dire che non ha adottato una misura con cui si contesti la commissione di un'infrazione, in particolare una decisione di accertamento. È per questa ragione che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale dichiara che la normativa relativa all'obbligo di registrazione delle audizioni⁸ non è applicabile prima dell'apertura di un'indagine da parte della Commissione. Pertanto, **audizioni con fornitori, svolte prima dell'apertura di un'indagine, possono costituire indizi anche se non sono state oggetto di una registrazione.** Se così non fosse, infatti, si pregiudicherebbe gravemente l'individuazione di pratiche anticoncorrenziali in conseguenza dell'effetto dissuasivo che un interrogatorio formale, oggetto di registrazione, può avere sulla propensione dei testimoni a fornire informazioni e a denunciare infrazioni. Inoltre, secondo il Tribunale, **tali audizioni con fornitori costituiscono indizi a disposizione della Commissione dalla data in cui hanno avuto luogo e non dal momento in cui sono state oggetto di un resoconto**, come sostengono le ricorrenti.

Quanto al tenore degli indizi che hanno giustificato le decisioni di accertamento, il Tribunale rileva che, tenuto conto della necessaria distinzione tra prove di una pratica concordata e indizi che giustificano accertamenti ai fini della raccolta di tali prove, la soglia per riconoscere che la Commissione è in possesso di indizi sufficientemente seri deve essere necessariamente inferiore a quella che consente di constatare l'esistenza di una pratica concordata. Alla luce di tali considerazioni, esso ritiene che **la Commissione fosse in possesso di indizi sufficientemente seri per sospettare una pratica concordata riguardante gli scambi di informazioni relativi agli sconti ottenuti sui mercati dell'approvvigionamento di determinati beni di largo consumo e i prezzi sul mercato della vendita di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca.** Per contro, **in assenza di tali indizi per quanto riguarda gli scambi di informazioni riguardanti le strategie commerciali future delle imprese sospettate, il Tribunale accoglie il motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio relativamente a questa seconda infrazione, e annulla dunque in parte le decisioni di accertamento.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

⁷ Capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003.

⁸ Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 e articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-249/17](#), [T-254/17](#) et [T-255/17](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575